

**REGOLAMENTO (CE) N. 369/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 23 febbraio 2001**

**recante misure speciali di deroga ai regolamenti (CE) n. 800/1999, (CEE) n. 3719/88 e  
(CE) n. 1291/2000 nel settore degli alimenti composti a base di cereali per animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 13 e 21,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali <sup>(3)</sup> impone agli Stati membri di vietare, in particolare, l'esportazione in paesi terzi di proteine animali trasformate destinate all'alimentazione di animali da allevamento per la produzione di alimenti.
- (2) Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 90/2001 <sup>(5)</sup>, stabilisce modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999 <sup>(7)</sup> e, per i titoli richiesti a partire dal 1° ottobre 2000, il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione <sup>(8)</sup> stabiliscono le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.
- (4) Il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio <sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83 <sup>(10)</sup>, stabilisce norme generali relative al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione <sup>(11)</sup> stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.
- (6) Data la presenza di proteine animali trasformate negli alimenti composti a base di cereali per animali, le misure sanitarie prese dalla Commissione sulle esportazioni

hanno leso gli interessi economici degli esportatori. La situazione così creata ha compromesso le possibilità d'esportazione alle condizioni imposte dai regolamenti (CEE) n. 565/80, (CE) n. 800/1999, (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1291/2000.

- (7) Risulta pertanto necessario limitare tali conseguenze pregiudizievoli adottando misure speciali al fine di consentire la normalizzazione delle operazioni non portate a termine a causa delle suddette circostanze e, in particolare, lo svincolo della cauzione relativa ai titoli d'esportazione non utilizzati.
- (8) Il beneficio di tali deroghe deve essere riservato agli operatori che possono dimostrare, segnatamente sulla scorta dei documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio <sup>(12)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3235/94 <sup>(13)</sup>, che non hanno potuto effettuare le operazioni di esportazione a motivo delle succitate circostanze.
- (9) Data la situazione degli operatori, si impone l'immediata entrata in vigore del presente regolamento.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1517/95.

2. Il presente regolamento è d'applicazione soltanto nel caso in cui l'esportatore interessato apporti prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti, di non aver potuto effettuare le operazioni d'esportazione, peraltro conformi alla normativa comunitaria, a motivo delle misure sanitarie prese dalla Comunità in ragione della presenza di proteine animali trasformate negli alimenti composti a base di cereali per animali.

Il giudizio delle autorità competenti si basa in particolare sui documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89.

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 306 del 7.12.2000, pag. 32.

<sup>(4)</sup> GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU L 14 del 18.1.2001, pag. 22.

<sup>(6)</sup> GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.

<sup>(8)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

<sup>(10)</sup> GU L 199 del 22.7.1983, pag. 12.

<sup>(11)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

<sup>(12)</sup> GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18.

<sup>(13)</sup> GU L 338 del 28.12.1994, pag. 16.